



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Città di Papa Innocenzo XII

Servizio Tecnico

Ufficio Urbanistica – SUE – Manutenzione

Allegato 1: «*Linee applicative*» per l'installazione degli elementi di arredo urbano ai fini dell'occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione (dehors) per il periodo indicato all'art. 9-ter, commi 4 e 5, DL 137/2020, come prorogato dal D.L. 41 del 22.03.2021 (Decreto sostegni), prorogato dal D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe), convertito con modifiche in legge n°15 del 25/02/2022 e da ultimo prorogato dalla Legge 214/2023 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022).

Con il DL n. 34 del 19.05.2020 recante «*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*», ed in particolare con gli artt. 181 e 264, sono state introdotte misure di semplificazione per l'occupazione del suolo pubblico al fine di favorire lo svolgimento di attività economiche quale misura a sostegno dell'economia.

Con successivo decreto legge n.137 del 28.10.2020 recante «*ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», ed in particolare l'art. 9-ter, introdotto dalla Legge di conversione n.176 del 18.12.2020 sono state prorogate le misure di semplificazione per l'occupazione di suolo pubblico per esercizi di ristoro all'aperto.

Con decreto legge n. 228 del 30.12.2021, come convertito, con modifiche, in Legge 25 febbraio 2022, n. 15, è stato prorogato fino al 30 giugno 2022 il regime semplificato per le autorizzazioni all'occupazione degli spazi ed aree pubbliche.

Con il D.L. 144/2022, per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, è stata prevista la possibilità di applicare la procedura semplificata per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione (dehors) fino al 31/12/2023;

Da ultimo la legge 30 dicembre 2023, n. 214, dal titolo "legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022", all'art. 11, co. 8 ha espressamente disposto che: "all'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»", posticipando ulteriormente la possibilità per i pubblici esercizi titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico, di posare arredi e strutture in opera temporaneamente, senza previa autorizzazione di cui agli artt. 21 e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, facendo, così, slittare il termine previsto al 31 dicembre 2024 e stabilendo, quindi, tale data quale termine ultimo per la esclusiva presentazione di proroghe, attraverso procedure semplificate di deposito delle istanze di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

La norma, promozionale delle attività economiche interrotte nel periodo di picco dell'emergenza, rende necessarie alcune precisazioni applicative che si sostanziano in indirizzi comuni per tutti i casi di occupazione in ambito urbano.

In linea con la «*nota di indirizzo*» dell'ANCI prot. 41/VSG/sd del 21.05.2020 sull'applicazione delle disposizioni del DL 34/2020, sono state definite le indicazioni operative che individuano le modalità tecniche di occupazione del suolo pubblico, a tutela dei diversi interessi pubblici stanziati sul territorio, da rivisitare e migliorare anche sulla scorta di quanto già accaduto in fase di prima applicazione delle linee applicative già approvate.

Gli aspetti che occorre salvaguardare sono costituiti principalmente dalla tutela per la sicurezza e dalla possibilità di uso degli spazi pubblici anche per le altre funzioni per cui questi



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Città di Papa Innocenzo XII

Servizio Tecnico

Ufficio Urbanistica – SUE – Manutenzione

sono resi disponibili alla collettività (circolazione pedonale e veicolare, fruibilità degli spazi per diversamente abili, accessibilità di ambienti prospicienti su pubblica via, ecc.). Nondimeno occorre tenere conto delle esigenze di decoro urbano.

Le indicazioni operative che seguono costituiscono riferimento principale per gli Uffici impegnati nelle attività istruttorie, e sono improntate a canoni di estrema semplicità e agevole applicazione (dati i limitati spazi temporali che residuano, in una logica di semplificazione, per le verifiche di ufficio).

Occupazioni di suolo pubblico

1. La superficie massima occupabile deve essere parametrata agli spazi già utilizzati per le attività svolte, secondo quanto segue:
 - 1.1. per occupazioni in ampliamento: la superficie occupata non può essere superiore al 100% della superficie già autorizzata. È ammessa una occupazione superiore a questo limite a condizione che la superficie complessivamente impegnata all'esterno non superi i 60 mq;
 - 1.2. per nuove occupazioni: la superficie occupata non può essere superiore a 60 mq;
 - 1.3. restano fermi i limiti dettati dalla disciplina sanitaria circa il rapporto da garantire tra «utenza servita» e «spazi e servizi accessori» necessari ad uno svolgimento del servizio conforme a norma, che possono portare a limiti restrittivi rispetto a quanto precisato ai punti 1.1 ed 1.2.
2. per quanto attiene la tipologia di installazioni utilizzabili (e quindi assentibili) è consentita l'occupazione degli spazi pubblici unicamente per la posa di elementi di arredo urbano quali sedie e tavolini, al più accompagnati da elementi ombreggianti (costituiti da ombrelloni) di modeste dimensioni, da identificare in ragione delle dimensioni degli spazi disponibili, secondo la tipologia di dehors aperto (art. 4 del Regolamento).
3. le tipologie di arredo devono essere improntate a criteri di semplicità, leggerezza amovibilità e reversibilità, così che gli arredi possano essere rimossi alla conclusione del turno giornaliero di lavoro ove necessario, lasciando libero e fruibile per la collettività lo spazio pubblico.
4. lo spazio da concedere in occupazione deve essere quello immediatamente corrispondente, in proiezione, al fronte del locale interessato. In caso di insufficienza e/o impossibilità ad occupare detto spazio è possibile occupare lo spazio pubblico prevedendo l'attraversamento stradale a distanza dall'esercizio (massimo 25 mt) con la prescrizione che gli alimenti siano adeguatamente coperti con idonei sistemi di protezione, per rispettare le norme igienico-sanitarie e che l'attraversamento stradale sia effettuato utilizzando esclusivamente gli attraversamenti pedonali contrassegnati da segnaletica orizzontale e verticale.
5. l'ampiezza dell'area da concedere deve essere tale da lasciare al libero passaggio ed alla fruizione pedonale una fascia di larghezza idonea a garantire la circolazione agevole delle persone con limitata od impedita capacità motoria; l'area occupata deve avere caratteristiche tali da preservare la funzione primaria degli spazi (aree destinate alla collettività). In ogni caso occorre garantire una larghezza minima coerente con le indicazioni di cui all'art. 6 comma 3 del Regolamento sull'occupazione di suolo pubblico, per il libero transito;



Comune di Spinazzola

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Città di Papa Innocenzo XII

Servizio Tecnico

Ufficio Urbanistica – SUE – Manutenzione

6. nell'occupazione dei Dehors su piazze cittadine dovrà essere garantito lo spazio per manifestazioni civili e/o religiose. L'installazione di Dehors in corrispondenza di edifici religiosi, non può essere autorizzata a distanza inferiore a mt 15 dalla facciata. Detta distanza è ridotta a mt 5 per edicole e tempietti religiosi.
7. l'occupazione degli spazi concessi non deve, in ogni caso, costituire pregiudizio alla fruibilità delle aree pubbliche di cui sono parte ed in particolare all'impiego degli arredi urbani installati a corredo dello spazio (pubblico) interessato;
8. l'occupazione non deve, in ogni caso, costituire ingombro tale da impedire l'accesso alle esistenti rampe per superamento delle barriere architettoniche o comunque ingombro per l'accesso agli immobili frontistanti pubblica via. E' sempre vietato occupare le zone antistanti gli ingressi di abitazioni e/o uffici sino al limite massimo di 50 cm dallo stipite dei medesimi ingressi e le occupazioni devono fare salvi i diritti dei terzi.
9. l'occupazione deve essere tale da non compromettere le piantumazioni a verde esistenti negli spazi pubblici.
10. ove si verifichi il caso di concorrenza di diverse istanze e non sia possibile occupare la parte di superficie immediatamente corrispondente al fronte dell'esercizio commerciale richiedente e, più in generale, nel caso di conflitti tra diversi operatori commerciali per l'occupazione di suolo pubblico, trova applicazione la disposizione di cui al comma 1 dell'art. 6 del Regolamento.
11. infine, con riferimento al rapporto con la disciplina di sicurezza per il traffico pedonale e veicolare, le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei «*triangoli di visibilità delle intersezioni*», di cui all'articolo 18, comma 2 D. Lgs 285/92.
12. per le attività rientranti all'interno dell'area mercatale, l'occupazione è consentita qualora non interferisca con lo svolgimento del mercato settimanale.

Il Responsabile dell'Ufficio

Geom. Vittorio Patruno

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Arch. Fabio Lovaglio
